

La normativa sull'assunzione di alcol in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Ambito territoriale Alessandria - Tortona
M. Ruvolo, G. Fracchia

Effetti dell'alcol sul lavoro

L'eccessivo consumo di bevande alcoliche in ambito lavorativo comporta:

- ridotta produttività, errori nelle procedure, danno ai macchinari;
- perdita di capacità lavorativa, assenteismo;
- aumento degli infortuni lavorativi.

Alcol e infortuni lavorativi

Per l'Italia le stime dell'OMS relative all'anno 2007 indicano tassi di incidenza di infortuni alcol correlati pari a 906/100.000 infortuni; considerando che secondo i dati INAIL il numero di infortuni in Italia, tra industria e agricoltura, oscilla mediamente intorno a 1 milione di eventi/anno si può ipotizzare un numero di eventi alcol correlati pari a 10.000/anno.

Riferimenti normativi

- Legge 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati".
- Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:
 - Allegato IV Punti 1.11.3.2 e 1.11.3.3.
 - Art. 111 comma 8
 - Art. 41 comma 4

D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ...

Art. 12 Infortunio in itinere

1. Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni ...

L'attuale normativa prevede schematicamente due aree di intervento:

- Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- Esecuzione della sorveglianza sanitaria per escludere una condizione di alcoldipendenza.

Divieto di somministrazione

D. Lgs 81/08 - Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

1.11.3.2 E' vietata la somministrazione di vino, birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3 E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

Divieto di somministrazione

D. Lgs. 81/08 - Art. 111

Obblighi del Datore di Lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*

Comma 8 Il datore di Lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

*Definito dall'art. 107 rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

Sanzioni

Allegato IV del D. Lgs. 81/08 sanzione per il datore di lavoro (art. 68 comma 1 lett. b) : arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Art. 111 del D. Lgs. 81/08 sanzione per il datore di lavoro (art. 159 comma 1 lett. c): arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro.

Legge n. 125 del 30 marzo 2001

Art. 1

Definizione di bevanda alcolica

Ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.

Definizione di bevanda superalcolica

Ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

Legge n. 125 del 30 marzo 2001

Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi individuate con decreto del Ministro del Lavoro ... è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Legge n. 125 del 30 marzo 2001

Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi ... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Legge n. 125 del 30 marzo 2001

Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'art. 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'art. 124 del testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti ... (DPR 309 del 09/10/1990).

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 124 DPR 309/1990

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Provvedimento 16 marzo 2006

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/01 (GU n. 75 del 30/03/2006)

ART. 1 - Attività lavorative a rischio

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (D.M. 1 marzo 1974);
- c) attività di fochino (art. 27 DPR 302 del 9 marzo 1956);
- d) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- e) vendita di fitosanitari(art.23 DPR 290 del 23 aprile 2001);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR 1450 del 30 dicembre 1970);
- g) manutenzione degli ascensori (DPR 162 del 30 aprile 1999).

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 D. Lgs. 334 del 17 agosto 1999).

3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli art. 236 e 237 del DPR 547 del 27 aprile 1955 (art. 236: lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti - art. 237: lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosive).

4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista.

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

- 5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private.
- 6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- 7) Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata.

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

8) Mansioni inerenti le attività di trasporto

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

Allegato I - attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi

9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.

10) Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.

11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.

12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.

13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi.

14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Caratteristiche peculiari della norma

- Divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici sul posto di lavoro.
- Fattore di rischio (l'assunzione di alcolici) legato allo stile di vita e non all'ambiente di lavoro.
- Possibilità per i lavoratori di essere sottoposti ad un controllo alcolimetrico.

Divieto di somministrazione

Il Datore di Lavoro

Deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro.

Divieto di assunzione

Il Datore di Lavoro

- Deve formalizzare il divieto mediante comunicazione scritta al lavoratore.
- Deve instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto.
- Adozione di eventuali azioni sanzionatorie contrattuali in caso di mancato rispetto del divieto.

Divieto di assunzione

I Lavoratori

Il divieto deve essere inteso come divieto di assunzione durante e immediatamente prima dell'orario di lavoro.

- Cambiamento dello stile di vita non solo sul posto di lavoro ma anche extralavorativo.
- Devono rispettare le disposizioni aziendali.
- Devono sottoporsi ad eventuali controlli alcolimetrici.

Problematiche applicative e operative del controllo alcolimetrico

I controlli alcolimetrici finalizzati a verificare il rispetto del divieto di assunzione non rappresentano accertamenti rientranti tra quelli previsti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Problematiche applicative e operative del controllo alcolimetrico

- Quando effettuare il controllo ?
- Quale matrice biologica utilizzare ?
- Quale metodica impiegare ?

I colleghi Medici Competenti nella presentazione successiva formuleranno alcune proposte operative.

Problematiche applicative e operative del controllo alcolimetrico

Limite alcolemico

- Riteniamo che il limite di 0,0 g/L debba essere assunto ai fini del controllo delle condotte vietate dall'art. 15 della Legge 125/01 (problema dell'assunzione fuori dal luogo di lavoro).
- L'esito del controllo va sempre comunicato al lavoratore e, nel rispetto della tutela dei dati sanitari personali, al datore di lavoro.

Problematiche applicative e operative del controllo alcolimetrico

Consenso/rifiuto

- Sottoporsi ai controlli alcolimetrici è obbligatorio.
- Cosa succede in caso di rifiuto del lavoratore?

Proposte operative dei colleghi Medici Competenti nella presentazione successiva

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Art. 41 D. Lgs. 81/2008 - Sorveglianza sanitaria

Comma 4 ... Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) - visita medica preventiva, visita medica periodica e visita medica in occasione del cambio mansione - sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Vi sono schematicamente 2 diversi, contrapposti modelli interpretativi:

1. **modello "proibizionista"** (non deve essere effettuata SS mirata alla verifica di condizione di alcol dipendenza).

2. **modello "possibilista"**.

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Presupposti del modello "proibizionista"

- Manca per l'alcol un provvedimento specifico come quello del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza che indica espressamente, all'articolo 1, l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute propria e di terzi, individuate nell'Allegato I della citata norma.
- Se un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio allora è vietato (Legge 300/1970).

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Presupposti del modello "proibizionista"

- L'alcol non è presente nelle tabelle I e II delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della Salute (art. 13 e 14 DPR 309/90).
- La diagnosi di alcol dipendenza, come stabilito dal Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali, viene effettuata attraverso la verifica del comportamento e la presenza dei sintomi di astinenza senza il riferimento ad accertamenti ematologici e su altri fluidi biologici.

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Presupposti del modello "possibilista"

Art. 41 comma 4 ... Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) - visita medica preventiva, visita medica periodica e visita medica in occasione del cambio mansione - sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Presupposti del modello "possibilista"

..... Nei casi Allegato 1

Provvedimento 16 marzo 2006

**Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai
fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della
Legge 125/01

(GU n. 75 del 30/03/2006)

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Presupposti del modello "possibilista"

.... e alle condizioni previste dall'ordinamento

Poiché non è previsto un rinvio normativo specifico si deve fare riferimento a quanto previsto in generale per le attività di sorveglianza sanitaria in particolare dall'art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

Art. 25 D. Lgs. 81/2008 - obblighi del medico competente

Comma 1 lettera b): programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Conclusioni

Nell'attesa che la Regione Piemonte fornisca una propria interpretazione in merito, riteniamo che nelle attività lavorative indicate nell'allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 sia possibile, nell'ambito delle visite preventive, periodiche e di cambio mansione, ricercare segni e sintomi dell'abuso cronico di alcol, impiegare questionari di depistage per identificare i cosiddetti bevitori eccessivi, utilizzare test di laboratorio indicativi di un sospetto abuso cronico (GGT, VCM, CDT, ecc.).

La verifica dell'assenza di alcol dipendenza

Conclusioni

Ovviamente gli accertamenti precedentemente menzionati, se positivi, non consentiranno di porre diagnosi di alcol dipendenza, ma potranno permettere di identificare un "soggetto positivo" o "soggetto a rischio" e di indirizzarlo, se ritenuto necessario, ad una struttura specialistica (Sert).

Le proposte operative riguardanti la sorveglianza sanitaria e le proposte gestionali dei "soggetti positivi" saranno illustrate dai colleghi Medici Competenti nella prossima presentazione.